

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 3 del 12/01/2011 - rif. PREC 145/10/S

Parere di Precontenzioso n. 3 del 12/01/2011 - rif. PREC 145/10/S d.lgs 163/06 Articoli 64 - Codici 64.1

In generale va ribadito il principio per cui la facoltà delle stazioni appaltanti di richiedere nel bando di gara requisiti di partecipazione e di qualificazione ulteriori rispetto a quelli espressamente stabiliti dalla legge trova un limite nel principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché nel divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all'art. 1 comma 2 della legge n. 241 del 1990. Pertanto, l'adeguatezza e la proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando vanno valutate con riguardo non solo all'importo dell'appalto, ma al suo oggetto ed alle sue specifiche peculiarità, sicché la richiesta di un determinato fatturato, sia globale che in servizi analoghi, va commisurata al concreto interesse della stazione appaltante a una certa affidabilità del proprio interlocutore contrattuale, avuto riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento. Risultano congrue e proporzionali, sia con riguardo al valore dell'appalto sia rispetto allo specifico oggetto della gara ed alla sua importanza, in definitiva adeguate in relazione all'interesse pubblico perseguito, la richiesta di un fatturato globale nel triennio solo di un terzo superiore rispetto alla stima del servizio posto a base di gara per la durata di un anno, e la richiesta di un fatturato in servizi analoghi, nello stesso triennio considerato, addirittura inferiore al suddetto importo a base d'asta; per altro verso, l'oggettiva complessità del servizio oggetto di gara (e, quindi, tale da esigere un'organizzazione particolarmente solida, articolata e roduta), rende del tutto giustificata la volontà della stazione appaltante di individuare interlocutori in possesso di un'esperienza specifica particolarmente profonda, e quindi tali da garantire anche sul piano economico una speciale affidabilità.